



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO I° AFFARI GENERALI, PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Protocollo n. 379 .I

Firenze, 7 gennaio 2020

Alla Segreteria Regionale Toscana  
O.S. UILPA  
[toscana@polpenuil.it](mailto:toscana@polpenuil.it)

Oggetto: Avvio azioni disciplinari personale di Polizia Penitenziaria C.C. Lucca

In riscontro alla lettera n. 212 del 27.11.2019 di Codesta O.S., si rappresenta che, se da una parte lo Statuto dei Lavoratori, all'art.4, vieta espressamente l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, se finalizzate al controllo a distanza dell'attività lavorativa, in quanto potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore, dall'altra il medesimo art. 4 al comma 2 ne consente invece, espressamente, l'utilizzo quando, pur comportando indirettamente un controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti, esso sia richiesto da esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza sul lavoro. Sulla base di tale assunto, ancor più pregnante è l'utilizzo delle apparecchiature per finalità di indagine, senz'altro consentito, se disposto o autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.

In questo caso, il controllo non è l'obiettivo primario del datore di lavoro che installa l'apparecchiatura, ma costituisce un'inevitabile conseguenza dell'utilizzo dell'apparecchiatura medesima.

In questa prospettiva, il controllo è legittimo perché preterintenzionale, ovvero conseguenza non voluta e non prevista dall'utilizzo dell'apparecchiatura.

Nel caso di intercettazioni ambientali autorizzate per verificare la sussistenza di illeciti penali, quello che emerge, dalla visione degli atti, può essere utilizzato a fini disciplinari. Vale la pena ricordare, a tal fine, la decisione del Garante Privacy sull'argomento, allorché ha dichiarato, in data 27 giugno 2001, l'infondatezza di un ricorso su tale presupposto: l'art. 270 c.p.p. comma 1, concernente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione all'uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali, disciplinati dal codice di rito. La stessa disposizione, invece, non preclude in linea generale l'utilizzazione dei medesimi risultati -se lecitamente acquisiti- in procedimenti diversi da quello penale, come quello di tipo disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni medesime possono valere quale indice di comportamenti valutabili sul piano appunto disciplinare, anche se in ipotesi gli stessi fatti non abbiano portato al riconoscimento di una responsabilità penale. Tale comunicazione di dati personali da parte dell'autorità giudiziaria non viola l'art. 27, comma 2, L. 675/1996, considerato che ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano solo alcune



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO I° AFFARI GENERALI, PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

- Settore delle Relazioni Sindacali -

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificamente enumerate nell'art. 4, comma 2 della medesima legge, tra cui non figura l'art. 27.

Sull'argomento è intervenuta, inoltre, una recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in un caso di ricorso da parte di un magistrato, indagato in un procedimento penale, aveva dedotto l'illegittimità dell'acquisizione, a fini disciplinari, delle immagini rilevate per altro scopo. Le Sezioni Unite hanno invece concluso con esito negativo la verifica di compatibilità dell'art.210 c.p.p. con il procedimento disciplinare in esame, in considerazione delle peculiarità di quest'ultima, che non ha alcuna connotazione penalistica, ma che attiene al mancato rispetto dei doveri connessi alla funzione che esercita e sanzionabili disciplinarmente.

I principi stabiliti dalle Sezioni Unite, per gli appartenenti all'ordine giudiziario, trovano anche riscontro nelle decisioni giudiziarie e nella prassi, attinenti ai procedimenti disciplinari nel pubblico impiego in genere. Anche la giurisprudenza amministrativa propende per l'utilizzabilità, nel procedimento disciplinare, delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale, prescindendo dalla loro eventuale inutilizzabilità in quest'ultima sede.

Alla luce di quanto rappresentato, non si ritiene che sia legittima la richiesta di annullare i procedimenti avviati.

Il Provveditore Regionale  
Gianfranco De Gesù